

RU 2016 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



# Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea

#### Modifica del 23 dicembre 2016

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I

L'allegato dell'ordinanza dell'USAV del 21 novembre 2016¹ che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.

П

La presente ordinanza entra in vigore il 28 dicembre 2016.<sup>2</sup>

23 dicembre 2016

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

p.o. Prisca Grossenbacher

2016-3470 5327

RS 916.443.102.1

Pubblicazione urgente ai sensi dell'art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato (art. 2–4)

### Stati membri e aree colpiti

## 1 Stati membri dell'UE in cui sono istituite zone di protezione e zone di sorveglianza

Bulgaria

Francia

Germania

Paesi Bassi

Polonia

Regno Unito

Svezia

Ungheria

## 2 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell'UE colpiti

Le zone di protezione e le zone di sorveglianza negli Stati membri dell'UE di cui al numero 1 secondo gli articoli 2–4 sono istituite nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122	Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione, del 2 dicembre 2016, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, GU L 329 del 3.12.2016, pag. 75; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2367, GU L 350 del 22.12.2016, pag. 42.